

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1989

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, COLONI, MOTETTA, FINCATO, BODRATO, VIOLANTE, ANIASI, RONGNONI, BIONDI, RODOTÀ, MATTIOLI, ZOLLA, ALBORGHETTI, MEDRI, PIRO, ZANIBONI, RAUTI, VISCO, FRACANZANI, CAVERI, CEDERNA, FILIPPINI ROSA, ANSELMI, BREDÀ, SOAVE, TESTA ENRICO, TARABINI, ANDREIS, CIMA, CERUTI, BOATO, GUERZONI, MASINA, TAGLIABUE, MATULLI, RONZANI, MOMBELLI, CIABARRI, ANGELONI, STRADA, ORSINI GIANFRANCO, FRONZA CREPAZ, CASTAGNETTI PIERLUIGI, AGRUSTI, ZUECH, REBULLA, SARETTA, SERAFINI MASSIMO, FERRANDI, PALMIERI, PACETTI, GASPAROTTO, CRIPPA, MIGLIASSO, AZZOLINI, BIANCHINI, MENSURATI, GRILLI, FACHIN SCHIAVI, PELLICANÒ**

*Presentata il 30 novembre 1987*

### Ordinamento della professione di guida alpina

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Superato l'originario carattere amatoriale, l'attività delle guide alpine si è trasformata in una vera e propria professione; è necessario, pertanto, dare un doveroso riconoscimento giuridico e un'adeguata disciplina alla categoria professionale in questione.

D'altro canto, il forte incremento dell'attività alpinistica di giovani ed anziani, che si affidano alle guide alpine per compiere ascensioni sempre più impegnative sotto il profilo tecnico e sportivo, impone di prevedere adeguate garanzie di preparazione tecnica e professionale a tutela della incolumità degli alpinisti.

Nasce da ciò l'esigenza di una legislazione di cornice, che stabilisca i principi fondamentali per l'esercizio della competenza regionale in materia.

2. La guida nacque dallo sbocciare dell'alpinismo, e si ingrandì con esso. I più arditi montanari dei secoli precedenti erano cacciatori, minatori, talvolta contrabbandieri, ma certamente erano lontani dal supporre che un giorno i loro discendenti si sarebbero avventurati su quelle cime di cui essi non toccavano che i contrafforti, e vi avrebbero trovato onori e guadagni.

Senza risalire alle lontane, incerte origini delle guide alpine, che taluni vorrebbero persino trovare nel ligure « Milite romano » delle legioni di Mario, possiamo trovare una prima, vera organizzazione, legalmente riconosciuta, nei cosiddetti « soldati della neve » che venivano reclutati nell'alta valle del Gran S. Bernardo. A questi « soldati della neve », con regie

patenti del 2 settembre 1727, veniva riconosciuto il diritto esclusivo di accompagnare e soccorrere, in caso di pericolo, i viandanti attraverso l'elevato valico del Gran S. Bernardo.

In questi « soldati della neve » si possono ravvisare i lontani precursori delle guide alpine. Per questo speciale servizio, i « soldati della neve » beneficiavano dell'esonero dal normale servizio militare; questo beneficio venne successivamente riconfermato nella « legge organica sul servizio militare » del 1871 e cessò soltanto allo scoppio della 1<sup>a</sup> guerra mondiale.

Ma la prima, vera organizzazione di guide alpine, nel senso che noi oggi intendiamo, la possiamo trovare nella « Società guide di Courmayeur » che, dopo quella di Chamonix istituita nel 1821, è quindi la prima società del genere sorta in Italia; essa risale al 1850 anche se il crisma ufficiale è avvenuto solo nel 1868 con l'approvazione, dapprima della deputazione provinciale - 13 maggio 1868 - e successivamente da parte del Ministro degli interni con decreto del 30 dello stesso mese.

Con il rapido diffondersi dell'alpinismo, ed a seguito del sorgere dei vari Club alpini presso le nazioni europee confinanti con la cerchia alpina, anche il servizio delle guide si mutò in professione vera e propria. Nell'anno 1870 nacquero altre società guide. Era ovvio che il Club alpino italiano si preoccupasse dell'organizzazione del corpo guide e nel 1887, su iniziativa di alcuni consoci alpinisti del CAI, venne costituito il 1<sup>o</sup> Consorzio intersezionale per l'arruolamento delle guide e portatori. Negli anni successivi, diversi altri ne furono costituiti in tutto l'arco alpino.

I vari consorzi vissero la loro vita indipendente gli uni dagli altri fino al gennaio del 1931, anno in cui vennero sciolti ed inquadrati nell'unico « Consorzio nazionale guide e portatori » creato per iniziativa dell'allora presidente del CAI, Manaresi.

Per molti anni le guide furono abbandonate in una specie di limbo da parte degli organi direttivi del CAI; i vertici del

consorzio erano imposti dal CAI e la maggior parte di essi erano dilettanti e non professionisti.

Nel 1978 le guide ed i portatori ritennero di trasformare l'ormai superato Consorzio nazionale guide e portatori in una associazione di categoria denominata AGAI - Associazione Guide Alpine Italiane. Si diedero un nuovo statuto ed un regolamento; provvidero alla democratica elezione dei quadri; acquisirono una completa autonomia gestionale.

Da quel momento l'AGAI si preoccupò particolarmente della formazione e della rivalutazione tecnica, morale e culturale delle guide alpine, organizzando annualmente corsi sulla base di programmi elaborati con le altre nazioni dell'arco alpino.

Dal 1981 l'AGAI è considerata dal CAI una sua « sezione nazionale » con i compiti statutari di provvedere alla formazione professionale delle guide alpine ed aspiranti. Per questo compito l'AGAI percepisce annualmente un contributo di circa 90 milioni di lire.

L'AGAI, che raggruppa attualmente 1.250 guide e aspiranti-guida, fa parte dell'Unione internazionale guide di montagna e collabora fattivamente nella stesura dei programmi per la formazione delle guide di tutti i paesi del mondo.

3. La presente proposta di legge-quadro (1) ha lo scopo di:

a) unificare in un testo unico la normativa per la formazione delle guide ed aspiranti mettendo fine ad una serie di disposizioni legislative molto diversificate, non di rado tra loro contrastanti, certamente non idonee ad assicurare una omogenea e sicura formazione professionale della guida italiana;

(1) La proposta è stata predisposta con la collaborazione della presidenza del Club alpino italiano e della presidenza dell'Associazione guide alpine italiane, che hanno fornito ai deputati presentatori indicazioni e suggerimenti preziosi. Della definitiva stesura del testo rispondono, com'è ovvio, esclusivamente i presentatori.

b) confermare l'autonomia organizzativa e gestionale dei corsi di formazione che di fatto l'AGAI ha acquisito da oltre un decennio;

c) evitare per il futuro l'ingerenza di dilettanti nella elaborazione di programmi formativi, nell'effettuazione dei corsi e nell'accertamento della idoneità tecnica per il rilascio della licenza;

d) uniformare alcune voci contenute nelle vigenti leggi relative a: minimi e massimi di età per accedere ai corsi di formazione; transitorietà del titolo di aspirante guida; limitazioni di carattere tecnico per gli aspiranti guida; normativa per il rilascio della licenza; autorizzazione all'esercizio stabile e saltuario della professione; accompagnatori, ecc.

4. L'articolo 1 definisce la natura di legge-quadro della presente proposta, integrativa dei principi contenuti nella legge-quadro sul turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217).

L'articolo 2, integrando e migliorando la definizione di cui all'articolo 11, comma ottavo, della predetta legge 17 maggio 1983, n. 217, individua l'oggetto specifico della professione di guida alpina.

L'articolo 3 definisce i gradi della professione che si articola nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo.

L'articolo 4 istituisce presso ogni regione l'albo professionale delle guide alpine, alla cui iscrizione è subordinato l'esercizio della professione medesima.

L'abilitazione all'esercizio della professione vale per tutto il territorio nazionale; tuttavia l'esercizio stabile della professione in una regione è subordinato all'iscrizione nell'albo della regione medesima. Per l'iscrizione nell'albo occorre aver conseguito l'abilitazione tecnica ed avere il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 5.

L'articolo 6 stabilisce che i corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica all'esercizio della professione siano organizzati per ogni regione dal collegio regionale

delle guide, sotto la vigilanza dell'ente regione.

Al fine di garantire livelli minimi di preparazione tecnico-professionale uniformi sul territorio nazionale, anche per ragioni di affidamento dell'alpinista e dell'escursionista, si prevede che i corsi siano tenuti e le prove d'esame valutate da guide che abbiano conseguito un diploma di istruttore a livello nazionale. Viene di conseguenza parzialmente abrogato l'articolo 2, lettera f) della legge 26 gennaio 1963, n. 91, che prevedeva che i corsi di preparazione professionale per guida alpina, o aspirante guida alpina, fossero tenuti dal Club alpino italiano, tramite l'Associazione guide alpine italiane (articolo 26).

L'articolo 9 stabilisce che i collegi regionali delle guide organizzino corsi regionali di aggiornamento professionale, la cui frequenza è obbligatoria almeno ogni tre anni, sia per le guide alpine-maestri di alpinismo che per gli aspiranti guida. Il collegio nazionale delle guide può organizzare, inoltre, corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni indicate dall'articolo 10. L'articolo 12 disciplina la formazione delle tariffe professionali, affidata alle regioni, sentito il collegio regionale delle guide.

L'articolo 13 istituisce i collegi regionali delle guide, organismi « di autodisciplina e di autogoverno della professione », che si configurano come enti associativi composti di tutti gli esercenti la professione in questione; tali collegi svolgono le funzioni indicate nell'articolo 14.

L'articolo 15 istituisce il collegio nazionale delle guide, « organismo di coordinamento e di controllo dei collegi regionali »; esso svolge le funzioni indicate nell'articolo 16, sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 17 prevede le sanzioni disciplinari applicabili dal direttivo del collegio regionale delle guide in caso di violazione delle norme di deontologia professionale e ne descrive il relativo procedimento.

L'articolo 18 fissa le sanzioni penali e amministrative adottabili dalle rispettive autorità nei casi ivi previsti.

L'articolo 19 dispone che le scuole di alpinismo o di sci-alpinismo siano autorizzate dalla regione competente per territorio, ferma restando per il Club alpino italiano la facoltà di organizzare, per le medesime attività, scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale (articolo 20).

Gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano le figure professionali dell'accompagnatore di media montagna e della guida vulcanologica per l'accompagnamento in attività essenzialmente escursionistiche ed indicano i principi fondamentali per la legislazione regionale a riguardo.

L'articolo 25, infine, prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome « le disposizioni della legge si applichino nei limiti dei rispettivi statuti »; tuttavia, affinché si abbia un minimo di uniformità di disciplina sull'intero territorio nazionale a garanzia dell'incolumità degli alpinisti o degli escursionisti, i programmi dei corsi di abilitazione e i criteri per le prove di esame in queste regioni devono essere definiti in armonia con i programmi e i criteri stabiliti per le regioni ordinarie ai sensi del comma 8 dell'articolo 7, e si applica, anche in tal caso, il disposto del comma 7 dell'articolo 7, in ordine alla formazione e alla composizione delle commissioni esaminatrici.

## APPENDICE

**Principali disposizioni legislative vigenti  
in materia di esercizio della professione di guida alpina.**a) *Legge quadro per il turismo.*

« Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica... »

(Articolo 11 legge 17 maggio 1983, n. 217).

b) *Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.*

« Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo Statuto, e con le modalità ivi stabilite: "f) ... all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica ..." ».

[Comma f) articolo 2, legge 24 dicembre 1985, n. 776].

c) *Ordinamento delle guide alpine ed aspiranti in Valle d'Aosta.*

L'Unione valdostana guide di alta montagna in particolare provvede « alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide ed aspiranti guide alpine, organizzando fra l'altro, per conto e di intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il Club alpino italiano od altri organismi pubblici, i corsi e gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio delle professioni di guida ed aspirante guida alpina, nonché organizzando corsi di aggiornamento e perfezionamento per guide ed aspiranti guide alpine; ».

[Comma a), articolo 9, legge regionale Valle d'Aosta 11 agosto 1975, n. 39].

d) *Guide alpine-Guide sciatori nella provincia di Bolzano.*

« L'assessore può affidare l'organizzazione e l'effettuazione dei corsi all'Alpenverein Südtirol (AVS) e/o alla Sezione provinciale del Club alpino italiano di Bolzano (CAI) e/o all'Associazione guide alpine-guide sciatori dell'Alto Adige ».

(Comma 3, articolo 6, legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54).

e) *Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina ed aspirante guida nella regione Lombardia.*

« Attestazione del superamento del corso propedeutico di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, organizzato dal CAI attraverso le proprie articolazioni territoriali e professionali operanti in Lombardia ».

[Comma e) articolo 2, legge regionale Lombardia del 2 gennaio 1980, n. 2].

f) *Ordinamento delle guide alpine nella provincia autonoma di Trento.*

« La provincia organizza ed attua – sia direttamente, sia avvalendosi dell'Associazione delle guide alpine più rappresentative a livello provinciale – le prove attitudinali, i corsi e gli esami per il conseguimento della licenza di aspirante guida alpina e guida alpina, nonché i corsi di aggiornamento ».

(Comma 1 e 2, articolo 6, legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22).

g) *Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina nella regione Veneto.*

« Per essere ammesso all'esame di guida l'interessato deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, nonché dei seguenti:

a) licenza di aspirante guida alpina;

b) certificato del CAI dal quale risulti che l'interessato ha effettivamente svolto l'attività di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a 4 anni ».

« I corsi di preparazione sono organizzati dalla Regione sia direttamente, sia attraverso le Associazioni di guide alpine più rappresentative a livello regionale... ».

(Comma 4, articolo 3 e comma 2, articolo 4 della legge regionale Veneto dell'8 novembre 1982, n. 51).

h) *Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina nella regione Marche.*

« La Regione nell'ambito della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, promuove corsi per la ammissione all'esame di aspirante guida alpina.

I corsi sono attuati dall'ente delegato mediante apposite convenzioni con il gruppo guide marchigiane dell'Associazione guide alpine italiane (AGAI) o di altra associazione di guide alpine, riconosciuta con decreto del presidente della giunta regionale. Il corso si svolge

secondo criteri didattici, elaborati dai competenti enti ed associazioni nazionali, ritenuti adeguati, con insegnamenti pratico-alpinistici nonché teorici, di istruzione sanitaria e di pronto soccorso ».

(Comma 1 e 2, articolo 4, legge regionale Marche del 27 settembre 1983, n. 36).

i) *Disciplina della professione di guida alpina, aspirante guida alpina e di accompagnatore di media montagna nella regione Abruzzo.*

« La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, può istituire o promuovere corsi con relativi esami per l'abilitazione alla professione di Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna.

Le commissioni di cui ai successivi articoli 6 e 7, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei corsi, determinano e rendono noti:

- a) il contenuto e la durata dei corsi;
- b) il programma delle prove di esame;
- c) i criteri di valutazione delle singole prove ».

(Comma 5, legge regionale Abruzzo del 24 gennaio 1984, n. 15).

l) *Disciplina dell'esercizio della professione di Guida alpina e Aspirante guida alpina nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.*

« Per l'esercizio della professione di Guida alpina e Aspirante guida alpina è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione regionale, che viene rilasciata previa frequenza con esito favorevole dei corsi-esame nazionali dell'Associazione guide alpine italiane (AGAI), ovvero previa frequenza di corsi di formazione professionale di cui al successivo articolo 4 e superamento dell'esame finale sostenuto di fronte alla Commissione regionale di cui al successivo articolo 5 ».

« L'Amministrazione regionale organizza, nell'ambito dei programmi regionali di formazione professionale, in collaborazione con l'Associazione guide alpine italiane (AGAI), corsi di formazione professionale per guide alpine e aspiranti guide alpine ».

(Comma 1, articolo 3 e comma 1, articolo 4, legge regionale Friuli-Venezia Giulia del 15 giugno 1984, n. 21).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Oggetto della legge).*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

## ART. 2.

*(Oggetto della professione di guida alpina).*

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in gite in montagna su qualsiasi terreno;

b) accompagnamento di persone in ascensioni od escursioni sciistiche e scialpinistiche al di fuori delle piste di discesa o di fondo tracciate;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4 della presente legge, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

## ART. 3.

*(Gradi della professione).*

1. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.



2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di scialpinismo.

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

#### ART. 4.

*(Albo professionale delle guide alpine).*

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide, di cui all'articolo 13.

2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, sempreché sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5.

3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti

dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

5. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

#### ART. 5.

*(Condizioni per l'iscrizione all'albo).*

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guide coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla Unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola media inferiore;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, o aver ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

#### ART. 6.

*(Trasferimento e aggregazione temporanea).*

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta

all'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo al quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che la guida abbia la propria residenza o in proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi è iscritta può chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.

4. L'aggregazione è disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guide.

#### ART. 7.

*(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina).*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

7. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 6. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dalla presidenza del Club alpino italiano tra le guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di cui al comma 6.

8. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

#### ART. 8.

*(Validità dell'iscrizione all'albo).*

1. L'iscrizione agli albi ha efficacia per tre anni, ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.

2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

#### ART. 9.

*(Aggiornamento professionale).*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a

frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 6 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

#### ART. 10.

##### *(Specializzazioni).*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia, e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge.

## ART. 11.

*(Doveri della guida alpina).*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

## ART. 12.

*(Tariffe professionali).*

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, sono stabilite dalla competente autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide, con l'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

## ART. 13.

*(Collegi regionali delle guide).*

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio ai sensi del comma 2 e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale, scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti del direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne facciano richiesta motivata almeno un terzo degli iscritti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decide il presidente ovvero ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

#### ART. 14.

*(Funzioni del collegio regionale).*

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
- c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia del-

l'assemblea sia richiesta da almeno un terzo degli iscritti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull'osservanza da parte degli iscritti delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste nell'articolo 17;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;

g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.

#### ART. 15.

*(Collegio nazionale delle guide).*

1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e



degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in tema di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo, di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente, al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte altresì di diritto del direttivo il presidente generale del Club Alpino Italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti del direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### ART. 16.

##### *(Funzioni del collegio nazionale).*

1. Spetta al collegio nazionale delle guide:

a) elaborare le norme della deontologia professionale;

b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;

c) coordinare l'attività dei collegi regionali delle guide alpine;

d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 8 dell'articolo 7;

e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi in cui al comma 3 dell'articolo 7;

f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 6 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10;

g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi;

h) collaborare con le autorità statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;

i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

#### ART. 17.

*(Sanzioni disciplinari e ricorsi).*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti, e contro di essi è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

#### ART. 18.

*(Esercizio abusivo della professione).*

1. Chi svolge professionalmente le attività di cui all'articolo 2 senza essere iscritto nel relativo albo professionale è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 10.000.000.

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.

#### ART. 19.

*(Scuole di alpinismo).*

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla

regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo della regione medesima.

3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida, purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo, in ogni caso iscritti all'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.

#### ART. 20.

*(Scuole e istruttori del C.A.I.).*

1. Il Club Alpino Italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club Alpino Italiano.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate « scuole di alpinismo » o « di sci alpinismo » e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

#### ART. 21.

*(Accompagnatori di media montagna).*

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piconza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

#### ART. 22.

*(Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna).*

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.

3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.

5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante le frequenze di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.

6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.

7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo, ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché un proprio rappresentante per ogni regione che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa senza diritto di voto al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in tema di ordinamento delle professioni alpine.

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, dall'articolo 12 e dall'articolo 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

#### ART. 23.

*(Guide vulcanologiche).*

1. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservato esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, quando prevede percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o che richiedano comunque, per la progressione, l'uso della corda, picozze e ramponi.

2. In ogni altro caso detta attività può essere svolta dalle guide vulcanologiche formate o abilitate secondo le norme dettate dalle leggi regionali.

#### ART. 24.

*(Norme transitorie).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli

albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

#### ART. 25.

*(Regioni a statuto speciale).*

1. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine le disposizioni della presente legge si applicano nei limiti dei rispettivi statuti.

2. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida organizzati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome sono definiti in armonia con i programmi e i criteri stabiliti ai sensi del comma 8 dell'articolo 7, al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale.

3. Al medesimo fine, si applica anche nelle regioni a statuto speciale e province autonome quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 7.

## ART. 26.

*(Modifica di norme).*

1. La lettera *f)* dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è sostituita dalla seguente:

« *f)* all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe ».